CAMERA DEI DEPUTATI N. 2650-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **Alessandro DUCE**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 28 aprile 1988 (Stampato n. 602)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(RUBERTI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(VASSALLI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(COLOMBO)

COL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(BATTAGLIA)

E COL MINISTRO DELL'AMBIENTE
(RUFFOLO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 29 aprile 1988

—

Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione della fascia d'ozono, con allegati, adottata a Vienna il 22 marzo 1985, nonché di due risoluzioni finali adottate in pari data

Presentata alla Presidenza il 9 giugno 1988

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la Convenzione firmata a Vienna il 22 marzo 1985, che potremmo ben definire « pentapartitica », essendo articolata in cinque documenti separati fra loro ma racchiusi nel testo del documento qui esaminato, si è dovuto fermare ogni modificazione della ozonosfera per le conseguenze grandissime che questo avrebbe sulla salute dell'uomo. I Paesi firmatari dopo avere definito la « ozonosfera », i cosiddetti « effetti nocivi », le sostanze di « sostituzione », si sono impegnati a cooperare con osservazioni sistematiche, ricerche e scambi di informazione per meglio comprendere gli effetti delle attività umane sulla ozonosfera e le eventuali conseguenze sulla salute e sull'ambiente delle sue modificazioni. Gli Stati contraenti adotteranno misure legislative ed amministrative adeguate alle necessità, coopereranno per garantire l'applicazione della Convenzione, fra di loro e con gli Organismi internazionali a ciò preposti, svilupperanno le ricerche scientifiche necessarie ad una precisa conoscenza di questa complessa fenomenologia, prenderanno le misure più opportune per garantire una sistematica osservazione dello stato della ozonosfera, si faranno parte attiva per raccogliere, approfondire e diffondere ogni conoscenza acquisita in questa materia con l'intenzione di contribuire alla difesa della salute del genere umano ed alla tutela dell'ambiente in cui esso è chiamato ad esistere. Sono previste dalla Convenzione conferenze ordinarie e straordinarie dei rappresentanti delle Parti contraenti, l'adozione di regolamenti finanziari e la predisposizione di organi preposti a particolari funzioni amministrative, di promozione, di controllo e di coordinamento.

Alla Convenzione sono annessi due protocolli: il primo, che attiene alla ricerca ed alle osservazioni sistematiche, definisce i più importanti problemi scientifici, le ricerche di chimica e fisica dell'atmosfera, le indagini da effettuare sulla salute, sugli effetti biologici, sulla fotodegradazione, sulle modificazioni del clima e sulle sostanze che sembrano avere il potere di modificare le caratteristiche chimiche e fisiche della ozonosfera. Nel secondo protocollo gli Stati definiscono

modalità e comportamenti per garantire un corretto scambio di informazioni con particolare riguardo a quelle di natura scientifica, a quelle tecniche ed a quelle socio-economico-commerciali nonché alla situazione giuridica esistente in questa materia all'interno dei singoli Stati. Al testo della Convenzione, ed ai due protocolli, si affiancano anche due risoluzioni finali (adottate alla stessa data): l'una definisce con maggiore precisione alcuni aspetti istituzionali e finanziari, l'altra denuncia in modo esplicito i pericoli ed i danni conseguenti all'utilizzo dei clorofluorocarburi ed auspica un accordo specifico per regolamentarne la produzione, l'emissione e l'utilizzazione.

Alla luce di queste considerazioni si ritiene opportuno esprimere un parere favorevole alla ratifica ed alla esecuzione della Convenzione in oggetto, dei suoi allegati e delle risoluzioni finali annesse, per contribuire così alla protezione della ozonosfera.

La Commissione affari esteri e comunitari raccomanda pertanto all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

ALESSANDRO DUCE, *Relatore.*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione di Vienna per la protezione della fascia di ozono, con allegati, adottata a Vienna il 22 marzo 1985 dalla Conferenza dei plenipotenziari, nonché le due risoluzioni finali adottate in pari data.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 della convenzione stessa.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per « Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi ». 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	*Identico.*
ART. 4.	ART. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno succcessivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*	*Identico.*